



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

ORDINANZA SINDACALE N° 160 DEL 19 MAG 2020

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E CESSIONE PER ASPORTO DI ALCOLICI E BEVANDE IN GENERE, IN BOTTIGLIE DI VETRO.

Premesso che

- Con particolare frequenza nelle ore notturne, soprattutto nella stagione estiva, si sono riscontrate nel territorio comunale ed in particolare nei lungomari e nei centri storici ed anche nelle scogliere di Acì Castello e Acitrezza, laddove vi è maggiore concentrazione di attività di ristorazione, l'abbandono di bottiglie e altri contenitori in vetro derivati dalla vendita per asporto di bevande, con rottura e frantumazione delle stesse.
- Preso atto che tale fenomeno si pone di stretta correlazione con l'attività di vendita svolta dagli esercenti e dei titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Atteso che allo scopo di contrastare in modo efficace le cause che danno origine all'abbandono ed alla successivo pericolo di rottura frantumazione dei contenitori in vetro, si ritiene necessario imporre il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, siano esse alcoliche che analcoliche, a tutti gli esercenti che svolgono attività di somministrazione, sia in forma stagionale, itinerante e stabile.
- Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare pericoli per le persone che frequentano gli spazi ed aree pubbliche, ma anche per motivi di decoro urbano e igiene pubblica, vietando agli esercizi di somministrazione su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, associazioni, circoli sportivi e culturali, anche in occasione di sagre, manifestazioni ed eventi temporanei, effettuati nel territorio comunale, di vendere o cedere, per asporto, bevande contenute in bottiglie di vetro, per l'intero arco della giornata.
- Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana";
- Visto l'art. 54, comma 2, del D.L.gs 16/08/2000, n. 267 e s.m.i., che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di Ordinanze finalizzate alla prevenzione ed eliminazione di pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Visti gli artt. 7 bis e 50 D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 – Incolumità pubblica e sicurezza urbana definizioni e ambiti di applicazione ed il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- Vista la L. Regionale 22/12/1999 n. 28;
- Visto l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U. P.S.;
- Visto l'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92;
- Visto l'art. 687 e l'art. 698 del Codice Penale;
- Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze ed ad altri provvedimenti comunali.

ORDINA

per i motivi in premessa espressi quanto segue:

- 1) Su tutto il territorio comunale in modo permanente e per l'intero arco dell'anno, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, è fatto assoluto divieto di vendere o cedere per asporto, bevande sia analcoliche che alcoliche, contenute in bottiglie o altro contenitore di vetro, prescrivendo che la bevanda potrà essere liberamente consumata all'esterno dei locali solamente in bicchieri di plastica, che dovranno successivamente essere smaltiti in appositi contenitori per la raccolta differenziata, messi a disposizione da parte del venditore.
- 2) I divieti di cui al superiore punto 1 sono estesi alle seguenti tipologie di esercenti:
 - a) titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio in forma itinerante di tipo "c" (ex L.R. 18/1995 e L.R. 2/96) muniti di autorizzazione stagionale o provvisoria o per la vendita in forma fissa su area pubblica (del tipo paninerie su automezzi, chioschi prefabbricati, banchetti utilizzati in occasione di fiere, sagre et similari);
 - b) titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "A" "B" L.287/1991, svolgenti l'attività su area pubblica o privata aperta al pubblico, (sia demaniale marittima che comunale) in concessione pluriennale o temporanea (del tipo di chioschi con concessione permanente di area pubblica, attività di ristorazione unitamente ad intrattenimento, svago o altro, attività su stabilimenti balneari e similari, limitatamente ad eventuale vendita per asporto, paninerie su automezzi

ancorati stabilmente al suolo ancorché amovibili;

c) titolari di esercizi di somministrazione in sede stabile abilitati in forza della legge 287/91, per i quali l'eventuale occupazione di area pubblica deve intendersi quale estensione e pertinenza dei propri locali di vendita.

Per le predette attività sono consentite soltanto la mescita al banco di bevande alcoliche o non alcoliche e la vendita per asporto in contenitori diversi dal vetro;

- 3) Il divieto di cui al punto 2 non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuano servizio a domicilio del cliente, servizio al tavolo; nonché per i supermercati e negozi di generi alimentari;
- 4) resta fermo il divieto di somministrazione nel territorio comunale delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 16 e per le altre fattispecie previste dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di somministrazione nei casi previsti dagli artt. 690 e 691 del c.p.

AVVERTE CHE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dai predetti artt. 689,690, e 691 del C.P., la violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 nonché l'applicazione quale sanzione accessoria di:

- 1) revoca immediata della concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nei confronti del titolare della stessa;
- 2) sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a giorni 5 e non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 17 quater del R.D. 773/1931 per il titolare esercizi di alimenti e bevande di cui al superiore punto b) e c) .

Tutti gli esercenti destinatari della presente Ordinanza hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile un avviso all'utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro; la mancata esposizione dell'avviso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €. 500,00.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Il Comandi di Polizia Municipale e quanti obbligati per legge sono incaricati della vigilanza e del controllo relativo alla osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Di trasmettere copia della presente Ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale Del Governo di Catania – ai sensi dell'art. 54 comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.


Dare ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il presente provvedimento viene inviato alla locale Stazione Dell'Arma dei Carabinieri – Al Comando di Polizia Locale – a tutti gli esercizi pubblici – a tutte le associazioni culturali e sportive – all'ASP 3 di Catania.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania, o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DELLA 6^ AREA

Arch. Antonio MARANO



IL SINDACO
CARMELO SCANDURRA

